

Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Le prime novità introdotte dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36



UggettiMaccarone

Il 31 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023) che è divenuto operativo il **1° luglio 2023**, ad eccezione di alcune norme e istituti che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

Ambito di applicazione

Le gare indette dopo il 1° aprile 2023 e fino al 30 giugno 2023 seguiranno la disciplina del “vecchio” Codice (D.Lgs. n. 50/2016), mentre quelle pubblicate successivamente vedranno l’adozione di quello nuovo (D.Lgs. n. 36/2023).

Anche in questo caso vige il principio “*tempus regit actum*” → il D.Lgs. n. 50/2016 continuerà ad essere applicato anche dopo il 1° luglio 2023 alle gare indette prima di tale data.

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici costituisce uno strumento legislativo immediatamente auto-esecutivo che, grazie all'innovativo **meccanismo di delegificazione** che opera sugli allegati del codice, non necessita di ulteriori provvedimenti attuativi.



Riorganizzazione
sistematica
della materia



Abbandono delle
linee guida Anac



Regolamentazione e
riconoscimento di
univoci principi generali

Obiettivi del Nuovo Codice

semplificazione e
accelerazione delle procedure


tutela di tutte
le parti coinvolte

digitalizzazione della
procedura di gara

Tale rivoluzione digitale sarà operativa dal 2024 e si concretizzerà con la definitiva abrogazione della gara cartacea al fine di garantire trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutti i procedimenti concorsuali d'appalto.

I PRINCIPI GENERALI DI CUI AL TITOLO I

Il nuovo Codice dei contratti rappresenta una **vera rivoluzione** per gli operatori poiché si passa da una logica basata sulla concorrenza ad una che fonda le sue radici sui **principi generali definiti nei primi 12 articoli** del D.lgs n. 36/2023.



Art. 1: Principio del risultato

- ▶ È il principio ordinante di tutti gli altri principi e rappresenta l'interesse primario che le stazioni appaltanti e gli enti dovranno perseguire per l'affidamento del contratto e la sua esecuzione

↓
massima tempestività

↓
valorizzazione del rapporto qualità-prezzo

Il tutto nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza nell'interesse della Comunità al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello europeo.

- ▶ Concorrenza e trasparenza permangono principi cardine che dovranno sempre sottendere al principio del risultato.

Art. 2 Principio della fiducia

- ▶ Si tratta di un principio totalmente innovativo sia nei confronti delle stazioni appaltanti che degli operatori economici, dovendo entrambi confidare nell'esercizio di un'azione legittima, trasparente e corretta.
- ▶ Lo stesso mira anche a fare breccia nella c.d. burocrazia difensiva, nota anche come timore della firma, per accrescere l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei dipendenti pubblici favorendo così il rilascio dell'attività amministrativa: esigenza tanto più urgente in relazione agli ingenti investimenti dei fondi PNRR.
- ▶ Il terzo comma tipizza la colpa grave dei pubblici dipendenti (principio già esistente nella giurisprudenza nella Corte dei Conti) in ipotesi di violazione di legge, nonché delle regole di prudenza, perizia e diligenza → non costituisce colpa grave la violazione di indirizzi giurisprudenziali, anche se prevalenti, nonché di pareri delle Autorità competenti.

Art. 3: Principio dell'accesso al mercato

- ▶ Tale principio svolge una funzione complementare rispetto ai precedenti e dispone che le Stazioni appaltanti devono favorire il più possibile l'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di:



Art. 4: Criterio interpretativo e applicativo

- ▶ I principi del risultato (art. 1), della fiducia (art. 2) e dell'accesso al mercato (art. 3) vengono espressamente indicati come criteri di interpretazione e di applicazione delle altre norme del Codice e vengono poi ulteriormente esplicitati in specifiche disposizioni di dettaglio.

Art. 5: Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento

- ▶ In una prospettiva oggettiva, il principio svolge una funzione complementare rispetto ai precedenti, disponendo che le Stazioni appaltanti devono favorire il più possibile l'accesso al mercato degli operatori economici, nel pieno rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e di proporzionalità (art. 97 Costituzione).
- ▶ I commi 3 e 4 codificano l'azione di rivalsa dell'amministrazione condannata al risarcimento del danno in caso di annullamento di un'aggiudicazione se causata dal comportamento colpevole dell'aggiudicatario → possibilità di esperire un'azione di rivalsa.

**Art. 8: Principio di autonomia contrattuale.
Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito**

- ▶ Con tale principio è stata riconosciuta anche alla PA l'assoluta libertà di sottoscrivere qualsiasi tipologia di contratto, quindi anche contratti atipici e gratuiti, senza così doversi rifare obbligatoriamente a forme tipiche a condizione che siano perseguite le finalità istituzionali e non si violino i divieti imposti dal Codice o da altre disposizioni di legge.
- ▶ Solo in casi eccezionali e giustificati è consentita l'esecuzione di prestazioni intellettuali a titolo gratuito.

Art. 9: Principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale

- ▶ Si tratta di un principio già consolidato in materia di concessioni e innovativo negli appalti pubblici
 - prevede l'introduzione di clausole di rinegoziazione dei contratti affinché sia riconosciuto in capo alla parte svantaggiata da fatti sopravvenuti, straordinari e imprevedibili di modificare il contratto secondo buona fede al fine di ripristinare l'originario sinallagma.
- ▶ È prevista anche la possibilità di chiedere la riduzione del corrispettivo ex art. 1464 c.c. in caso di prestazioni parzialmente o temporaneamente divenute inutili o inutilizzabili.

Art. 10: Principio di tassatività delle cause d'esclusione e di massima partecipazione

- ▶ Il principio sancisce che le cause di esclusione alla partecipazione alla gara pubblica di cui agli artt. 94 e 95 del Codice sono tassative e inderogabili (anche noto come carattere della c.d. “eterointegratività”).



Le PP.AA godono dell'autonomia di definizione di eventuali requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico professionale, sia in termini valutativi che partecipativi alla gara, pur sempre nel rispetto del principio dell'accesso al mercato, perseguendo così la crescita delle PMI.

Per informazioni e approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it